

S. 53 / Nr. 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 67 III 53

16. Sentenza 12 marzo 1941 nella causa Morenzoni

Regeste:

Il diritto di abitazione (art. 776 CC) è incedibile e non può quindi essere pignorato.

Das Wohnrecht (Art. 776 ZGB) ist unübertragbar und daher unpfändbar.

Le droit d'habitation (art. 776 CC) est incessible et, partant, insaisissable.

Nell'esecuzione 40182 promossa da Luigi, Stanislao, Irene, Bruna, Eros, Giuseppina, Margherita e Innocente Morenzoni contro Augusta Foglia-Morenzoni l'Ufficio di Lugano pignorava il diritto di abitazione in un appartamento di quattro locali al primo piano della casa sita nel Comune di Lugano ai mappali 1121 A. B., diritto spettante all'escussa e valutato fr. 9200 dal perito giudiziale.

Seite: 54

Insorgeva Augusta Foglia-Morenzoni, sostenendo che il suo diritto di abitazione è escluso dal pignoramento in virtù dell'art. 93 LEF o, comunque, non può essere pignorato giusta l'art. 93 LEF.

Con decisione 13 febbraio 1941 l'Autorità cantonale di vigilanza ammetteva il reclamo.

I creditori precedenti hanno deferito tempestivamente alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale questa decisione, di cui chiedono l'annullamento.

Considerando in diritto:

Il ricorso appare infondato.

L'art. 776 cp. 2 CC sancisce l'incapibilità assoluta del diritto di abitazione, a differenza di quanto prescrive l'art. 758 CC relativamente all'usufrutto. Poiché il diritto di abitazione non può essere ceduto, la sua realizzazione è esclusa e il suo pignoramento è inammissibile.

In concreto il diritto di abitazione è stato conferito all'escussa, a titolo di liberalità, da sua madre, ledendo la porzione legittima degli altri coeredi. L'esecuzione ch'essi hanno promossa tende appunto a far cessare questa lesione, ma è inidonea a raggiungere questo fine, in quanto che, per le ragioni suesposte, il diritto di abitazione non può essere pignorato nè realizzato.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto